

I QUADERNI DELL'ORDINE

*Protocollo condiviso
per le udienze civili e penali*

*Protocollo d'Intesa per la Tutela
dei Diritti di Pari Opportunità e di Genitorialità*

ASSOCIAZIONE NAZ. MAGISTRATI
Sezione di Lecce

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Lecce

PROTOCOLLO
CONDIVISO PER LE UDIENZE
CIVILI E PENALI

Lecce, Maggio/Giugno 2014

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine e l'Associazione Nazionale Magistrati - Sezione di Lecce hanno convenuto sull'opportunità di rivedere il protocollo sottoscritto nel 2008, con lo scopo di migliorare la gestione delle udienze nell'interesse generale, prevedendo regole condivise, che, ovviamente, non possono derogare o incidere sulla vigente normativa.

Le disposizioni che seguono regolamentano la gestione delle udienze civili e penali – nel Tribunale e nella Corte di Appello di Lecce – da parte di magistrati ed avvocati.

La specificità delle esigenze ha imposto una differenziazione tra udienze civili e penali, con la previsione di poche regole necessarie per migliorare e favorire l'attività quotidiana e non creare le premesse per prassi in deroga ai protocolli.

In quest'ottica è stata anche prevista apposita verifica periodica per valutare lo stato di applicazione del protocollo ed esaminare eventuali nuove esigenze emerse nonché l'istituzione dell'“*Osservatorio sulla Giustizia Civile e della Giustizia Penale presso il Tribunale di Lecce*” al fine di rendere stabile l'interlocuzione e conseguire l'obiettivo di un miglior funzionamento della giustizia nel circondario.

Nella prospettiva, inoltre, di favorire tutte le buone prassi è allegato in Appendice il “*Protocollo d'Intesa per la Tutela dei Diritti di Pari Opportunità e di Genitorialità*” sottoscritto in data 12/11/2013, al fine di divulgarlo.

PARTE PRIMA

PROTOCOLLO GENERALE PER I PROCEDIMENTI CIVILI

PREMESSA

Il presente protocollo si applica a tutte le udienze civili, monocratiche, collegiali e camerali, che si tengono nell'ambito del circondario del Tribunale di Lecce, da qualunque giudice tenute, togato od onorario.

Si applica altresì a tutte le udienze che si tengono dinanzi alla Corte di Appello del distretto di Lecce.

L'auspicio comune è quello della "giusta durata del processo civile", assegnato al giudice Togato che assume i mezzi istruttori ammessi, a porte chiuse e nell'orario preventivamente stabilito.

I) NORME COMPORTAMENTALI

Articolo 1 - Redazione degli atti, dei provvedimenti e costituzione in giudizio

1) I difensori si impegnano a porre particolare cura:

- nell'indicare negli atti introduttivi del giudizio e negli atti difensivi di costituzione in giudizio il valore della causa, tutti i dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) relativi alla parte assistita e alle controparti, il proprio codice fiscale e l'indirizzo di PEC;
- nell'espone le proprie ragioni in maniera sintetica e concisa e, in ogni caso, adeguata alla complessità ed al valore della controversia, effettuando un mero richiamo alle questioni già trattate nei precedenti scritti, segnalando e sviluppando solo quelle nuove, tanto anche in ragione dell'avvio del nuovo PCT.

2) I difensori si impegnano, ove possibile, a costituirsi in cancelleria prima dell'udienza ex art. 183 cpc al fine di consentire al giudice lo studio del fascicolo.

3) I Giudici, nella liquidazione delle spese processuali, si impegnano ad indicare distintamente l'importo riconosciuto per spese vive e quello riconosciuto per onorari e, in caso di distrazione delle spese di giudizio, il nome del difensore antistatario.

Articolo 2 - Tenuta dei fascicoli

1) I difensori hanno cura di predisporre i fascicoli di parte ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione, che trovi riscontro dell'indice del fascicolo e a depositare copia dei propri atti per tutti i difensori costituiti nel giudizio a prescindere dalle posizioni processuali.

2) In caso di produzione di documenti in udienza, se ne deve dare atto a verbale indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento e contestualmente si deve provvedere all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

Articolo 3 - Attività di cancelleria

I difensori ed i loro collaboratori possono portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, solo su espressa autorizzazione del cancelliere.

Articolo 4 - Istanze delle parti in vista dell'udienza

1) In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nonché per tutte le istanze che impongano un preventivo vaglio, i difensori devono segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

2) Il giudice deve esaminare con tempestività le istanze rappresentate come urgenti ed emetterà, ove necessari, i conseguenti provvedimenti con la celerità del caso.

Articolo 5 - Oneri di comunicazione

1) I difensori devono segnalare, ove possibile almeno due giorni prima dell'udienza, al magistrato ed eventualmente al CTU e agli ausiliari nominati:

- a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti ovvero la pendenza di eventuali trattative o qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, sia monocratica che collegiale, in modo da evitare inutile attività di studio da parte del magistrato e consentire, nello stesso tempo, una più proficua programmazione dell'udienza;
- b) le cause già rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate, ma effettivamente trattate;

c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa ovvero alla trattazione della causa nel corso della fascia oraria stabilita.

2) Parimenti il magistrato, ove emergano prima dell'udienza ragioni ostative alla trattazione e discussione orale di una o più cause già fissate, deve dare comunicazione, a cura della cancelleria, del differimento della trattazione che sarà disposto all'udienza.

Articolo 6 - Riunioni per l'uniformità interpretativa nelle sezioni

1) I Presidenti delle Sezioni devono dare adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative, ferma restando l'autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati segnala ai Presidenti di Sezione questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni organizzate fra i magistrati delle singole sezioni, ovvero di più sezioni con competenze sulle medesime materie, ai sensi dell'art. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario.

II) PROCESSI DA TRATTARE INNANZI AL TRIBUNALE GESTIONE DELLE UDIENZE

Articolo 7 - Puntualità

1) Le udienze monocratiche hanno inizio alle ore 9,30. Le udienze collegiali, comprese quelle camerale, hanno inizio nell'orario fissato nel calendario giudiziario. Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, possono essere fissate, con adeguato preavviso, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato, compatibilmente con gli impegni dei difensori e le esigenze di sicurezza dell'Ufficio.

2) Sia il giudice che i difensori pongono la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Articolo 8 - Numero di cause per ciascuna udienza e rinvii istruttori

1) Per ciascuna udienza deve essere fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

2) I rinvii in fase istruttoria devono essere contenuti nei termini minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza come indicato al comma precedente.

Articolo 9 - Orario di trattazione e fasce orarie

1) Per ciascun gruppo di cause deve essere fissata una fascia oraria di trattazione.

2) Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si tiene conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

3) L'udienza è divisa in tre fasce orarie:

prima fascia: h. 9,30 - h. 10,30;

seconda fascia: h. 10,30 - h. 11,45;

terza fascia: h. 11,45 - a seguire.

Il rispetto della puntualità degli orari di inizio delle fasce orarie è preciso impegno di tutti gli operatori per evitare lo slittamento delle cause nelle fasce successive. Il mancato rispetto degli orari sarà oggetto di segnalazione a norma dell'art. 2, parte terza.

4) Le cause sono trattate solo nell'orario indicato nel provvedimento di rinvio. All'interno di ciascuna fascia si svolgono adempimenti omogenei, stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, la fascia oraria di trattazione. In ogni fascia oraria devono essere fissati un numero complessivo di procedimenti compatibile con un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, nel rispetto della privacy, di ciascuna causa.

Salva l'organizzazione da parte di ciascun magistrato dell'Udienza, all'interno di ciascuna fascia saranno previsti adempimenti omogenei e, tendenzialmente:

- a) La prima fascia è destinata agli adempimenti di prima comparizione, di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., al conferimento di incarichi ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, nonché alla precisazione delle conclusioni. Le cause in cui una o più parti non risultino costituite verranno chiamate alle ore 10,30;
- b) La seconda è destinata all'espletamento delle prove orali di cui all'art. 184 c.p.c. e ad altre attività di durata prevedibile;

- c) La terza fascia è destinata alle discussioni ex art. 281 - quinquies e 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, ai tentativi di conciliazione, alla trattazione dei procedimenti cautelari, all'attività istruttoria e ad altre attività di durata difficilmente prevedibile;
- d) La mancata comparizione delle parti costituite, entro l'orario di chiusura della rispettiva fascia oraria, determina la pronuncia ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
- e) Per le cause nelle quali è necessario l'ascolto del minore, sarà fissato apposito orario e la materia, stante la specificità, sarà oggetto di autonomo protocollo.

Articolo 10 - Procedimenti cautelari

1) Nei procedimenti cautelari, ove compatibile con i tempi dell'urgenza, il giudice assegna alla parte resistente un termine ordinatorio per la costituzione in giudizio prima dell'udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa. Nel caso di costituzione del resistente in udienza, su richiesta del difensore del ricorrente può essere concesso un rinvio della trattazione ovvero termine per il deposito di note scritte autorizzate.

2) Salvo diverso avviso contenuto nel decreto di fissazione, la prima udienza è dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, senza l'audizione di informatori, salva diversa ed espressa indicazione da parte del magistrato al momento della fissazione dell'udienza.

Articolo 11 - Udienze collegiali civili e camerali

1) L'udienza inizia all'orario fissato nel calendario giudiziario e le cause sono chiamate seguendo l'ordine del ruolo. In relazione al numero delle cause da trattare e alla prevedibile durata potranno essere fissate due fasce orarie per la trattazione delle stesse.

2) In caso di mancata comparizione dell'attore e/o di tutte le parti, la causa viene richiamata alla fine dell'udienza, prima di disporre il rinvio ex art. 309 c.p.c. o la cancellazione/estinzione della causa ex art. 307 c.p.c.

3) Il ruolo di udienza, recante la sola indicazione del numero del procedimento, viene trasmesso almeno due giorni prima dalla Cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per via telematica ed affisso sulla porta dell'aula ove l'udienza si svolge.

Articolo 12 - Udienze di Previdenza e del Lavoro

1) Le cause aventi ad oggetto materie previdenziali sono trattate separatamente da quelle aventi ad oggetto materie del lavoro e le udienze sono chiamate in giorni diversi.

2) Le udienze di lavoro si svolgono in due fasce orarie: la prima dalle h. 9,30 sino alle ore 10,30 e la seconda dalle ore 10,30 in prosieguo. Nella prima fascia si procede alla discussione ed agli incumbenti di breve durata. Nella successiva saranno assunte le prove orali, fatta salva, ove possibile, una più analitica individuazione degli orari per la trattazione di ciascuna controversia, specie nel caso in cui si debbano assumere prove per testi.

3) Nelle udienze di previdenza vengono trattati prima i procedimenti aventi ad oggetto ricorsi per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. e i relativi giudizi di opposizione; a seguire vengono trattati i procedimenti in materia previdenziale e contributiva.

4) I procedimenti introdotti ai sensi della legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero), aventi ad oggetto impugnativa del licenziamento disciplinata dall'art. 18 della legge n. 300/70, vengono chiamati nelle udienze già previste per tabella per ciascun giudice e, salvo diverso avviso contenuto nel decreto di fissazione, la prima udienza è dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, da effettuarsi nella prima o nell'ultima fascia oraria, a seconda dell'indicazione fornita dal giudice, senza l'escussione di testi.

5) Nei procedimenti cautelari, ove compatibile con i tempi dell'urgenza, il giudice assegna alla parte resistente un termine ordinatorio per la costituzione in giudizio prima dell'udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa. Nel caso di costituzione del resistente in udienza, su richiesta del difensore del ricorrente può essere concesso un rinvio della trattazione ovvero termine il deposito di note scritte autorizzate.

Salvo diverso avviso contenuto nel decreto di fissazione, la prima udienza è dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, senza l'audizione di informatori.

6) Quando la causa è differita per la discussione e decisione con l'autorizzazione al deposito di note difensive nel termine assegnato dal giudice, il verbale di udienza deve essere redatto in forma concisa.

7) Resta salva la possibilità di una diversa regolamentazione dell'ordine di trattazione delle cause in considerazione della complessità dei procedimenti e del carico del ruolo di udienza. I rinvii ai sensi dell'art. 181 e 309 c.p.c. sono disposti al termine dell'udienza.

III) DISPOSIZIONI COMUNI

Le norme che seguono si applicheranno a tutti i processi trattati innanzi al tribunale se ed in quanto compatibili con il rito da seguire.

Articolo 13 - Impedimento del magistrato

1) In caso di impedimento del magistrato, dovuto a motivi di salute, di famiglia o ad incontri di studio autorizzati, ove non sia possibile disporre il differimento dell'udienza comunicandolo con congruo anticipo alle parti, la stessa è tenuta dal magistrato togato o onorario previsto nelle tabelle, nella medesima aula e con gli stessi orari già fissati, al fine di non disperdere l'attività processuale posta in essere dai difensori.

2) Nei casi in cui l'impedimento a tenere udienza determini un rinvio della stessa, i difensori saranno avvisati a mezzo PEC ed ove tanto non fosse possibile mediante comunicazione al Consiglio dell'Ordine ed affissione dell'avviso di differimento dell'udienza presso la bacheca della cancelleria.

3) I rinvii di ufficio sono contenuti nel termine più breve compatibile con il carico di lavoro del magistrato.

4) Nel caso in cui il giudice sia sostituito da un Got, i rinvii determinati dalla impossibilità di trattare alcune materie (ad esempio separazioni, divorzi etc) dovranno essere disposti ad un'udienza prossima.

Articolo 14 - Svolgimento delle udienze. Non pubblicità delle udienze istruttorie

1) In tutte le controversie è garantita, a chi ne faccia tempestiva segnalazione, la trattazione riservata della causa.

2) Il comportamento delle parti e dei difensori deve essere ispirato ai criteri dell'art. 84 disp. att. c.p.c. per consentire il rispetto della Privacy e l'ordinato svolgimento della udienza. I difensori devono evitare di trattarsi nell'aula dell'udienza istruttoria oltre il tempo della trattazione della causa in cui essi sono costituiti. Chiunque si trattasse nell'aula di udienza deve avere cura di escludere la suoneria del proprio telefono cellulare e deve allontanarsi dall'aula per l'eventuale utilizzo del telefono.

3) L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli deve adoperarsi per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere

in grado di interloquire con le controparti e con il giudice. I verbali di causa, da redigersi in continuità su unico foglio dell'Ufficio, devono essere sottoposti al giudice in contraddittorio tra le parti. I difensori si impegnano a collaborare affinché i testimoni e le parti non siano in aula sino a quando non venga chiamata la relativa causa.

4) In caso di revoca o rinuncia al mandato regolarmente comunicata al cliente, il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività ove la controparte ne faccia espressa richiesta.

Articolo 15 - Udienza di precisazione delle conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori devono precisare le conclusioni a verbale in continuità, senza aggiunta di fogli a parte salva espressa autorizzazione del magistrato. I difensori possono precisare le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione, nel ricorso o nella comparsa di costituzione evidenziando eventuali diverse conclusioni (sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rinuncia ad uno o più capi della domanda, ecc.).

Articolo 16 - Istanze istruttorie

1) Le istanze di prova già formulate negli atti introduttivi vanno ricapitolate nelle memorie istruttorie, ove depositate, senza rinvio ad altri atti, per consentire una compiuta ed agevole valutazione delle stesse evitando, per quanto possibile, di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto dell'interrogatorio libero delle parti, delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.

2) I difensori devono indicare il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova, qualora alcuno dei testi non sia chiamato su tutti i capitoli.

3) L'assunzione delle prove orali deve essere concentrata.

4) Gli avvocati devono avere cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per l'assunzione della prova testimoniale.

IV) PROCESSI DA TRATTARE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO

Articolo 17 - Svolgimento Udienze

1) Il ruolo di udienza, recante la sola indicazione del numero del procedimento, viene trasmesso, due giorni prima della stessa, dalla Cancelleria al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per via telematica ed affisso sulla porta dell'aula, ove l'udienza si svolge.

2) L'udienza inizia alle ore 9,30 e le cause sono chiamate seguendo l'ordine del ruolo; in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di prima comparizione e di mancata comparizione di tutte le parti nelle udienze successive, la causa viene richiamata alla fine della relativa fascia, prima di disporre il rinvio ex artt. 348 o 309 c.p.c. o la cancellazione/estinzione della causa.

3) I difensori possono precisare le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione ovvero depositare in udienza un foglio dattiloscritto di precisazione delle stesse, evidenziando eventuali diverse conclusioni (sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rinuncia ad uno o più motivi di appello, ecc.) che devono essere comunicate dai difensori alle controparti almeno 24 ore prima a mezzo PEC.

4) Nei casi in cui il numero delle cause da chiamare nella stessa udienza sia superiore a trenta, quelle successive sono chiamate a partire dalle ore 10,30 in poi; le cause per le quali è prevista la discussione orale o l'assunzione di mezzi istruttori – ad eccezione della c.t.u. – sono chiamate – sempre secondo l'ordine del ruolo – dopo le altre (tranne i casi in cui le parti siano presenti e rinuncino alla discussione orale, ovvero in cui la prova orale non possa essere espletata per assenza dei testi o della parte da interrogare); la chiamata di tali cause avverrà presumibilmente a partire dalle ore 10,30 e tale orario deve essere indicato nel provvedimento di fissazione dell'udienza, comunicato ai difensori.

Dinanzi alla Sezione promiscua a causa della peculiarità dei procedimenti trattati dalla stessa sezione e dell'elevato numero di quelli trattati in ogni udienza (di norma compreso tra un numero variabile da 90 a 100), sono chiamati prima i procedimenti aventi ad oggetto equa riparazione da irragionevole durata dei procedimenti e successivamente tutte le altre cause, seguendo l'ordine di ruolo.

5) Ogni eventuale rinvio dell'udienza è adeguatamente pubblicizzato almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, mediante affissione sulla porta dell'aula ed invio di comunicazione telematica ai singoli difensori e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

6) L'udienza già fissata è congruamente anticipata in presenza di istanze delle parti rappresentative di intervenuta conciliazione stragiudiziale, ovvero spostate in presenza di motivate ragioni.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1) Per il primo periodo, sino a quando non entrerà a regime la programmazione delle udienze secondo le fasce orarie stabilite, due giorni prima della data di udienza, si deve provvedere all'affissione dell'orario di trattazione delle cause alla bacheca della cancelleria, con comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2) Prima dell'inizio dell'udienza deve essere affissa, a cura della Cancelleria, alla porta dell'aula l'elenco delle cause e l'orario di trattazione dei singoli procedimenti senza l'indicazione dei nomi delle parti.

PARTE SECONDA

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI

PREMESSA

Il presente protocollo si applica a tutte le udienze penali, pubbliche o camerale, che si tengono nell'ambito del circondario del Tribunale di Lecce, da qualunque giudice tenute, togato od onorario, monocratico o collegiale, ivi compresi il Giudice per le indagini preliminari, il Giudice dell'udienza preliminare, la Corte d'Assise ed il Tribunale di Sorveglianza.

Si applica altresì a tutte le udienze, pubbliche o camerale, che si tengono dinanzi alla Corte di Appello del distretto di Lecce.

Articolo 1 - Attività prodromiche all'udienza dibattimentale

1. Il pubblico ministero segnala nell'atto di esercizio dell'azione penale l'eventuale necessità della nomina di un interprete.

2. Il giudice per l'udienza preliminare inserisce nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *“La persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo penale; pertanto, ove non intenda costituirsi parte civile (previa nomina di un difensore) al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, non è obbligata a comparire alla udienza innanzi indicata. Nel caso in cui sia necessario assumere la sua testimonianza, sarà citata a comparire in una udienza successiva, ed in tal caso avrà l'obbligo di comparire”*. La stessa formula è inserita dal pubblico ministero nei decreti di citazione diretta a giudizio.

Articolo 2 - Orario delle udienze

1. L'udienza inizia di regola alle ore 09,30.

2. L'udienza penale, monocratica o collegiale, pubblica o camerale, termina non oltre le ore 17,30; è comunque fatta salva l'esigenza di terminare le attività istruttorie o decisorie in corso. È assicurata, nel rispetto della vigente normativa, la sospensione di almeno 30 minuti consecutivi qualora l'udienza non si concluda entro le ore 14,00.

3. Il giudice, il pubblico ministero ed i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento all'interno delle diverse fasce orarie, salvo cause di forza maggiore.

Articolo 3 - Suddivisione dei processi in fasce orarie

1. Le udienze di primo grado, pubbliche e camerali, vengono fissate sulla base di diverse fasce orarie: la prima dalle ore 09,30 alle ore 11,00; la seconda dalle ore 11,00 alle 13,30; la terza, eventuale, dopo la sospensione di cui al precedente punto 2, dalle ore 14,00 sino alle ore 17,30.

2. Nelle udienze che si tengono dinanzi alla Corte di Appello, la prima fascia oraria avrà termine alle ore 11,30. Nella prima fascia oraria saranno di regola trattati i processi con imputati detenuti o per i quali occorre procedere ad un rinvio; nella seconda fascia saranno trattati i rimanenti processi, dando priorità a quelli nei quali il difensore si deve soltanto riportare ai motivi di gravame.

3. Il giudice, all'inizio dell'udienza, organizza il ruolo e programma lo svolgimento dei singoli processi, assicurando – salvo che ciò non sia oggettivamente impossibile – il rispetto degli orari già fissati.

4. Nel caso in cui le parti non siano tutte presenti alla prima chiamata del processo, il giudice richiamerà il medesimo processo al termine della relativa fascia oraria, dopo aver trattato gli altri procedimenti compresi nella medesima fascia.

5. Salvo casi di eccezionale urgenza legati a possibile prescrizione, a misure cautelari, personali o reali, in atto ovvero ad altre specifiche situazioni da indicare nel verbale, il giudice non inizia la trattazione dei procedimenti oltre le ore 16:30.

6. Il giudice, nel rinviare il processo per il prosieguo della trattazione, indica, di regola, anche la fascia oraria in cui sarà chiamato nella udienza successiva. L'orario indicato nel provvedimento di rinvio attesta l'ora prima della quale il processo non potrà comunque essere chiamato. Il rinvio di un processo ad una successiva udienza, senza indicazione della fascia oraria, si intende fatto per la collocazione nella prima fascia oraria.

7. Il pubblico ministero ed i difensori avranno cura di indicare nella citazione dei testimoni l'ora di inizio della fascia per la quale è prevista la trattazione del procedimento.

8. Il giudice organizza il ruolo di udienza avendo cura di fissare, all'interno di ciascuna fascia, un numero di processi tale che, per l'entità e la tipologia delle attività da espletare, consenta di ritenere probabile il loro esaurimento entro i limiti orari di ciascuna fascia.

Articolo 4 - Gestione dell'udienza

1. Salvo casi eccezionali, nei procedimenti di merito di primo grado la prima udienza è destinata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla trattazione delle questioni preliminari ed alla eventuale ammissione dell'imputato a riti alternativi. Essa si conclude, di regola, con il provvedimento di ammissione delle prove. Nei processi di maggiore complessità il giudice, dopo aver ammesso le prove, stabilisce – in accordo con le parti – il calendario delle udienze successive, indicando l'attività istruttoria prevista per ogni udienza.

2. Il pubblico ministero ed i difensori, di regola, citeranno i testimoni solo dopo il provvedimento di ammissione delle prove da parte del giudice.

3. Il giudice garantisce il rispetto del calendario annuale concordato (attualmente per i soli procedimenti dinanzi al giudice collegiale) tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Lecce, così da assicurare la presenza nel dibattimento dello stesso pubblico ministero che ha istruito il processo, salvi i casi eccezionali previsti nel relativo protocollo stipulato tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Lecce; costituisce giustificato motivo di spostamento ad una udienza diversa non prevista in calendario un concomitante e non superabile impegno professionale di uno dei difensori.

4. Al fine di favorire la presenza del pubblico ministero togato, il giudice monocratico, ove possibile, rinvierà ad una stessa udienza (da programmare con cadenza quanto meno mensile) tutti i processi per i quali sia opportuna la presenza del pubblico ministero togato.

5. All'interno di ciascuna fascia oraria, il giudice disporrà preliminarmente il rinvio dei processi che non possono essere trattati (ad esempio per difetti di notifica, per legittimo impedimento di una parte, per assenza dei testimoni); nella trattazione dei residui processi verrà riconosciuta precedenza:

a) ai processi in relazione ai quali siano presenti in aula (come imputati o come testimoni) soggetti detenuti;

b) ai processi in relazione ai quali siano presenti in aula (come imputati, come difensori o come testimoni) donne in stato di gravidanza o allattamento, portatori di handicap, soggetti minorenni, soggetti in età molto avanzata, soggetti affetti da patologie severe;

c) ai processi nei quali vi siano difensori ovvero testimoni provenienti da altro circondario.

È onere delle parti processuali segnalare al giudice, tramite il cancelliere o l'ufficiale giudiziario, prima dell'inizio dell'udienza, le situazioni di urgenza relative a ciascun processo.

6. Continueranno inoltre a trovare applicazione le regole dettate nel Protocollo d'intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e di genitorialità, sottoscritto il 12 novembre 2013 tra gli Uffici Giudiziari del distretto ed i Comitati Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario e presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce.

7. Il difensore che, ai sensi delle norme del Protocollo di cui al precedente punto, fa valere il proprio legittimo impedimento in un determinato procedimento, è di regola tenuto (come prescritto dall'art. 39 del codice deontologico per i casi di astensione dalle udienze) a presentare identiche richieste di rinvio in ogni procedimento nel quale è impegnato nel periodo al quale fa riferimento l'impedimento.

Articolo 5 - Ruoli di udienza

1. All'esterno di ogni aula di udienza sarà affisso l'elenco dei processi, divisi per fasce orarie.

2. I ruoli di udienza saranno resi visibili anche tramite l'uso di strumentazione elettronica – da collocarsi in zona prossima a quella delle aule di udienza – che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce si impegna a fornire gratuitamente alla sede giudiziaria.

Articolo 6 - Regole comportamentali

1. In tutte le udienze pubbliche le parti sono sempre presenti con la toga. L'omesso uso della toga può costituire motivo di segnalazione ai competenti organi disciplinari.

2. La produzione documentale da presentare al giudice, in qualunque processo, deve essere accompagnata da indice analitico.

3. I difensori che per concomitanti impegni professionali o per altri giustificati motivi non possono essere presenti nella fascia indicata per la trattazione del procedimento cui sono interessati, rappresentano tale situazione al giudice non appena si verifica l'impedimento e comunque il prima possibile. Il giudice, fermi i criteri e le precedenze stabilite dalla legge e dal presente protocollo dell'ordine di trattazione di procedimenti, e tenute presenti le esigenze di tutte le parti del processo, sposta, ove possibile, l'orario di trattazione del procedimento, anche in una diversa fascia oraria.

4. Magistrati ed Avvocati, al fine di agevolare la lettura di atti particolarmente corposi e comunque eccedenti le 20 pagine, curano che gli stessi siano suddivisi per paragrafi tematici, con eventuale intitolazione ed apposito indice. Al testo è allegato un file informatico.

Articolo 7 - Rinvio su richiesta delle parti o per assenza del giudice

1. Il pubblico ministero assegnatario del procedimento e i difensori che intendono chiedere il rinvio dell'udienza presentano, appena si verifica l'impedimento e comunque il prima possibile, la relativa istanza, in modo da consentire al giudice, se possibile e ove lo ritenga, di adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali anche prima del giorno fissato per l'udienza. Il pubblico ministero e i difensori danno, comunque, tempestiva e informale comunicazione alle altre parti del processo della richiesta di rinvio, fatta salva ogni successiva determinazione del giudice.

2. In caso di assenza del magistrato destinato a celebrare il processo o di uno dei componenti del collegio, il Tribunale o la Corte di Appello danno notizia, anche informale, a tutte le parti processuali di tale impedimento, in tempo utile per le proprie determinazioni ed in particolare per la revoca della citazione dei testimoni.

Articolo 8 - Difensore di ufficio

1. Il difensore d'ufficio, nominato ex articolo 97, primo comma, c.p.p., assicura la continuità della sua presenza in udienza per la trattazione del procedimento.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura in ogni caso la immediata reperibilità dei difensori abilitati a svolgere attività di difesa d'ufficio, al fine di garantire la sostituzione previsto dall'articolo 97, quarto comma, c.p.p.

3. Il difensore di ufficio contattato prima dell'udienza dalla Cancelleria del giudice a mezzo call center assicura la sua presenza per tutta la durata dell'udienza; ove non possa essere presente neppure per delega, comunica appena possibile l'impedimento alla Cancelleria, al fine del tempestivo reperimento di un nuovo difensore di ufficio.

Articolo 9 - Interrogatorio di garanzia di più indagati

1. Nel caso in cui sia necessario effettuare interrogatori di garanzia di plurimi indagati, il giudice curerà di scaglionare gli adempimenti in fasce orarie diverse e omogenee per numero di persone da sottoporre interrogatorio.

2. L'avviso della fascia oraria di compimento dell'interrogatorio verrà dato, tramite biglietto di cancelleria ovvero anche informalmente, ai difensori interessati da parte della cancelleria.

Articolo 10 - Procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza

1. I procedimenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza vengono chiamati seguendo l'ordine indicato dal ruolo di udienza, con precedenza per quelli relativi ai condannati detenuti o internati, questi ultimi secondo l'ordine indicato dal giudice.

2. Le udienze che si svolgono dinanzi al Tribunale di Sorveglianza vengono ordinate dividendo i procedimenti in tre fasce: la prima dalle ore 09,30 alle ore 11,00; la seconda dalle ore 11,00 alle 13,00; la terza dalle ore 13,30 sino ad esaurimento dei ruoli.

3. Il ruolo di udienza sarà comunicato, secondo modalità da concordare, dall'organo giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce affinché questi lo possa pubblicare on-line.

4. Per i procedimenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza riguardanti persone non detenute o internate, il difensore che è impegnato nello stesso giorno in più procedimenti, può chiedere al giudice, in occasione della trattazione del primo procedimento che lo riguarda, di celebrare in successione anche gli altri procedimenti nei quali è interessato; il giudice dispone di regola in conformità, salvo che non sussistano motivate ragioni per derogare.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(comuni per il settore civile e penale)

Articolo 1 - Osservatorio civile e Osservatorio penale

1) Al fine di favorire il confronto e la cooperazione tra studiosi, magistrati, avvocati e personale amministrativo le parti convengono di istituire l’*“Osservatorio sulla Giustizia Civile”* e l’*“Osservatorio sulla Giustizia Penale”* al fine di:

- a) promuovere il dibattito e lo studio in ordine alle problematiche del processo e della giustizia;
- b) elaborare progetti, soluzioni e procedure concordate per il più efficace funzionamento della giustizia nel circondario;
- c) sostenere la diffusione di prassi operative e interpretative volte ad assicurare dignità ed efficienza all’esercizio della giurisdizione, anche attraverso la promozione di una più funzionale utilizzazione dei mezzi e dei beni materiali a disposizione e, in particolare, degli strumenti informatici;
- d) verificare la funzionalità delle regole del presente protocollo in fase di attuazione e di proporre eventuali modifiche o integrazioni alle stesse;
- e) promuovere la diffusione delle prassi operative e interpretative di cui al presente protocollo.

Dell’Osservatorio Civile faranno parte 10 componenti di cui:

- quattro giudici incaricati della trattazione di affari civili, tre indicati dal Presidente del Tribunale ed uno indicato dal Presidente della Corte d’Appello;
- quattro avvocati designati dal Consiglio dell’Ordine Forense;
- due componenti in rappresentanza del personale amministrativo indicati dal dirigente amministrativo.

Dell’Osservatorio Penale faranno parte 10 componenti di cui:

- quattro giudici incaricati della trattazione di affari penali, tre indicati dal Presidente del Tribunale ed uno indicato dal Presidente della Corte d’Appello;
- quattro avvocati designati dal Consiglio dell’Ordine Forense;
- due componenti in rappresentanza del personale amministrativo indicati dal dirigente amministrativo.

Articolo 2 - mancato rispetto delle regole del protocollo

L’eventuale mancato rispetto delle regole del presente protocollo da parte di magistrati e/o di avvocati, sarà oggetto di segnalazione informale ai rispet-

tivi organi di appartenenza anche al fine di individuare eventuali problemi e di proporre una soluzione agli stessi.

Articolo 3 - Revisione e aggiornamento

Le parti si impegnano a rivedere ed aggiornare le indicazioni contenute nel presente protocollo sulla scorta dell'esperienza ed in presenza di innovazioni normative, strutturali ed organizzative e a verificarne, semestralmente la effettiva attuazione. La prima verifica è, fin da questo momento, fissata entro il 31/12/2014, allorquando dovranno valutarsi eventuali correttivi in relazione all'entrata in vigore del PCT.

Articolo 4 - Entrata in vigore


Il presente protocollo entrerà in vigore il **30 Settembre 2014**

Dato a Lecce il 17.6.2014

Associazione Naz. Magistrati

Roberto Tanisi - Presidente

Adele Ferraro - Segretario




Il Procuratore della Repubblica

Cataldo Motta



Il Procuratore Generale


Giuseppe Vignola



Ordine degli Avvocati


Raffaele Fatano - Presidente

Roberta Altavilla - Segretario




Il Presidente del Tribunale

Mario Benfatto



Il Presidente della Corte Appello

Mario Fiorella



Commissione redigente

Protocollo civile

Avv. Simona Bortone

Dr. Ida Cubicciotti

Dr. Adele Ferraro

Dr. Annarita Pasca

Avv. Giampaolo Salvatore

Dr. Luisa Santo

Protocollo penale

Avv. Luigi Corvaglia

Dr. Silvia Dominioni

Dr. Gianni Gagliotta

Avv. Anna Grazia Maraschio

Dr. Tonina Martalò

Avv. Luigi Piccinni

Avv. Luigi Rella

Dr. Vincenzo Scardia

Dr. Michele Toriello

Avv. Raffaele Fatano

Presidente Ordine Avvocati

Dr. Roberto Tanisi

Presidente ANM Lecce

***PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DI PARI OPPORTUNITÀ
E DI GENITORIALITÀ***

Lecce, 12 Novembre 2013

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITÀ
E DI GENITORIALITÀ

TRA

- CORTE D'APPELLO DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Mario Buffa
- TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Silvia Dominioni
- TRIBUNALE DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Mario Benfatto
- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE in persona del giudice di pace coordinatore avv. Anna Maria Aventaggio
- COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI LECCE in persona del presidente pro tempore dr Cinzia Vergine giudice del tribunale di Lecce
- COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE in persona del presidente avv. Laura Bruno

Addì 12 novembre 2013 alle ore 12 in Lecce nella sede del Consiglio Giudiziario sono convenuti i rappresentanti degli enti sopraindicati i quali, a conclusione delle consultazioni intercorse, promosse dal Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Lecce, hanno sottoscritto il protocollo che segue, impegnandosi ad osservarlo ed a farlo osservare nell'ambito degli uffici da loro rappresentati.

Il protocollo verrà quindi inviato, a cura del presidente della corte di appello, per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Comitato pari opportunità presso lo stesso istituito.

Tenuto conto del valore cogente riconosciuto dal CSM ai protocolli di udienza, in quanto strumenti utili a razionalizzare le prassi di lavoro, il protocollo oggi sottoscritto sarà pubblicato sul sito della Corte di appello ed, a cura dei rispettivi dirigenti, avrà la più ampia diffusione nell'ambito di ciascun ufficio.

Ciò premesso, le parti come sopra costituite

VISTI

- gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione italiana;
- gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE, così come modificati dal Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE, così come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;
- la legge 8 Marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9 che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, così come modificato dal Decreto Legislativo del 23 Aprile 2003 n.115;
- la sentenza n. 385 del 14 Ottobre 2005 della Corte Costituzionale che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 Maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 11 Aprile 2006 n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27

del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 Agosto 1995 n. 335;

- il Decreto Legislativo n. 5 del 25 Gennaio 2010 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;

- il Codice Deontologico Forense,

PREMESSO

- che le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei rispettivi ruoli attribuiti e delle rispettive competenze, condividono l'esigenza di attuare interventi volti ad assicurare la reale parità tra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;

- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa delle donne e degli uomini;

- condividono l'esigenza di sviluppare una sinergia tra le stesse parti nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense, impegnandosi ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

- che intendono sottoscrivere un documento, quale questo protocollo, che abbia la funzione di linea guida per i casi nello stesso previsti e rappresentati, impegnandosi a divulgarlo ed a favorirne l'adozione ed il rispetto, fatte salve le norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Tutto ciò premesso, fatta salva ogni diversa disposizione di legge,
le parti firmatarie stabiliscono quanto segue:

1) Lo stato di gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali durante il periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dal Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ovvero nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

2) la sussistenza di patologie connesse o gravi complicazioni della gravidanza, pur anteriori rispetto al periodo legislativamente previsto (due mesi antecedenti al parto), consentono alla avvocatessa di chiedere il rinvio esibendo certificazione medica;

3) riconosciuta allo stesso modo come causa di legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento del minore per un periodo di tre mesi dall'ingresso dello stesso in famiglia. In caso di adozione internazionale l'impedimento è considerato legittimo anche prima dell'ingresso del minore in Italia durante il periodo coincidente con la permanenza del genitore all'estero necessario per la procedura di adozione;

4) la paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati alle udienze civili e penali nei limiti di cui al D.Lvo 151/2001 nei primi tre mesi di vita del bambino. Nel caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento del minore il padre potrà invocare il legittimo impedimento per chiedere il rinvio delle udienze così come previsto per la madre nel precedente articolo 3;

5) in tutti i casi previsti negli articoli precedenti, anziché chiedere il rinvio, è in facoltà del professionista chiedere al Giudice di chiamare la causa per prima o appena possibile oppure per ultima o differirla nella ultima parte della giornata d'udienza. Il Giudice accoglierà la richiesta se compatibile con le esigenze dell'Ufficio e non intralcio alla corretta ed agevole gestione della udienza, curando che sia data comunicazione tempestiva al richiedente, diversamente accordando il rinvio;


6) nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto e sino al compimento dei tre anni di età del bambino, anche adottato o affidato, le avvocatess e gli avvocati potranno chiedere al Giudice l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza nel caso di malattia del bambino o di necessità di allattamento, richiesta che verrà accolta se non in contrasto con le esigenze dell'Ufficio;

7) le avvocatess e gli avvocati genitori di minore portatore di handicap hanno facoltà di chiedere al giudice, fino al compimento dei sei anni di età del bambino, l'anticipazione o la posticipazione dell'orario di udienza, sempre compatibilmente alle esigenze dell'Ufficio;


8) al fine di ottenere il rinvio in tutte le ipotesi considerate nel protocollo, le avvocatess e gli avvocati dovranno presentare apposita istanza motivata, munita di documentazione o di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, da

cui risulti la data presunta del parto o la data di nascita del bambino ovvero la sussistenza di patologie connesse o gravi complicazioni della gravidanza, e comunque le condizioni causa del richiesto rinvio. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore della controparte. L'udienza dovrà essere rinviata ad una data successiva al periodo di astensione previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 e tendenzialmente non oltre tre mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza di un celere ed efficace svolgimento del processo; analogo tendenziale regime di favore sarà assicurato, ove possibile, alle donne in gravidanza nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria e agli uomini, padri, che siano in grado di produrre la documentazione di cui sopra.


Il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Appello di Lecce
(dr Cinzia Vergine)



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
(avv/Laura Bruno)



Il Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace di Lecce
(avv. Anna Maria Aventaggiato)



Il Presidente del Tribunale
(dr Mario Benfatto)



Il Presidente del tribunale di sorveglianza di Lecce
(dr Silvia Dominioni)



Il Presidente della Corte di appello di Lecce
(dr Mario Buffa)



